



Il Delegato Regionale

Sede legale: ORTONA
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it
mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it
pec: calogero.sanfilippo@pec.it
Cell. 333 4662430



Il Presidente

Lecco 07 agosto 2020

**Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di BRESCIA**

Tramite la Procura della Repubblica di Lecco

Per quanto di competenza:

Al Ministro della Giustizia

capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte Suprema di Cassazione

Segreteria Disciplinare

prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura

protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di Milano

segreteria.consjud.milano@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Milano

presidente.tribunale.milano@giustiziacert.it

Per conoscenza:

Al Giudice di Pace di Milano

dott.ssa Alessandra Zagarella

sez6.civile.gdp.milano@giustizia.it

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Milano dr.ssa Alessandra Zagarella.

Lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo**, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI e rappresentante legale degli utenti della strada,

PREMESSO CHE

- 1)** In data 02/05/2019 alle ore 9,00 circa il conducente Meroni Ewliino Davide del veicolo Autocarro Renault targato FM697XC, intestato alla RIPAMONTI CARNI SRL, con sede legale in ERBA (CO), corso XXV Aprile n. 167/B, sulla strada S.P. 103 Cassanese intersezione con via Milano nel Comune di Pioltello, a causa della velocità non particolarmente adeguata, all'interno di una rotatoria, perdeva il controllo del veicolo causandone il ribaltamento sul fianco destro. Interveniva sul posto la Polizia Locale del Comune di Pioltello, la quale redigeva il rapporto d'incidente n.

42/19 (**doc. 1**) e contestava le seguenti violazioni: con il verbale n. 006432/V/19 (**doc. 2**), la violazione dell'art. 141/1-11 Cds con la seguente motivazione: ". . . *non adeguava la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo*" e con il verbale n. 006433/V/19 (**doc.3**) la violazione dell'art. 164/1-8 Cds con la seguente motivazione: ". . . *circolava col carico sistemato in modo da compromettere la stabilità del veicolo*".

- 2) La sanzione relativa alla violazione dell'art. 141/1 veniva pagata mentre il sig. RIPAMONTI Vittore, legale rappresentante della RIPAMONTI CARNI SRL, decideva di opporsi al verbale n. 006433/V/19, in quanto non riteneva sussistente la violazione dell'art. 164/1-8 Cds perché, a fronte di quanto assunto dai verbalizzanti secondo cui "*la merce trasportata, costituita da parti di quarti di manzo, risultava appesa ai ganci tramite corda in naiton lunga circa cm 50 collocata nei **due binari di sinistra**, per cui tale sistemazione, unitamente alla velocità del veicolo, aveva provocato **l'effetto pendolo** che ha causato il ribaltamento del veicolo*", la merce, invece era collocata a regola d'arte **in tutti e cinque i binari** come era agevole rilevare dalla foto prodotta dagli Agenti medesimi e allegata al rapporto d'incidente (**cfr. doc. 1**), foto che gli stessi avevano letto male.
- 3) In data 25 giugno 2019 il sig. RIPAMONTI Vittore proponeva ricorso al Giudice di Pace di Milano (**doc. 4**), commettendo delega allo scrivente per essere rappresentato.
- 4) Il ricorso RG 41193/19 veniva assegnato al Giudice di Pace dott.ssa Alessandra Zagarella, la quale ha fissato l'udienza al 13/01/2020 ore 09:30.
- 5) All'udienza del 13/01/2020 alle ore 09,30 il Giudice Zagarella ha consentito a tutte le parti in causa di invadere l'aula, trasformando la sacralità di un'aula di giustizia in un mercato, contrariamente agli altri giudici che chiamano le cause una per volta.
- 6) Allorché lo scrivente, unitamente alla controparte Commissario Ciralo Franco, si è avvicinato alla scrivania del Giudice, costei, rifiutando di sentire le parti, si è rivolta allo scrivente "**invitandolo**" a compilare **in sua vece** il verbale di udienza, facendogli scrivere sotto dettatura **a)** che "*il dott. Sanfilippo si riporta al ricorso e chiede **l'accoglimento del verbale** (sic!) **impugnato***" e **b)** che "*il Commissario Ciralo si riporta alle controdeduzioni e si rimette alla decisione del Giudice*" (**doc. 5**); e così faceva con tutti.
- 7) Emerge subito la superficialità e la improprietà dei termini usati dal tipo di giudice di che trattasi, posto che **è il ricorso che si accoglie e non il verbale, che, invece, si annulla**.
- 8) Inoltre, giovi sottolineare che controparte, avendo riconosciuto l'errore commesso nella lettura della foto prodotta, non ha chiesto il rigetto dell'opposizione, bensì si è rimessa alla decisione del Giudice; circostanza, quest'ultima, che in quel frastuono di voci che si accavallavano è stata fatta presente verbalmente alla Zagarella, ma a costei le parole dello scrivente sono entrate da un orecchio e sono uscite dall'altro, forse perché, a causa proprio di quel frastuono che lei stessa aveva consentito, in quel momento non c'era nulla in mezzo alle orecchie per trattenerle.
- 9) Ciò che importa ai fini del presente esposto è che **il Giudice Zagarella ha chiuso il verbale di udienza autonomamente in un momento certamente successivo e non in udienza con lettura del dispositivo alle parti**, anche se ha scritto nel verbale de quo di suo pugno la seguente frase non rispondente al vero: "**Il Giudice di Pace decide come da dispositivo**".
- 10) Trascorsi oltre quattro mesi e mezzo dall'udienza del 13/01/2020, in data 04/06/2020 lo scrivente si è collegato al sito del ministero della giustizia e ha scoperto con viva sorpresa che era stata depositata la sentenza in data 28/05/2020 e nello storico fascicolo (**doc. 6**) era stato annotato: "**lunedì 13/01/2020 LETTO IL DISPOSITIVO DEFINITIVO IN UDIENZA NUMERO. 2514/2020 ESITO: sentenza di merito: Rigetto Spese Compensate**".

- 11)** Attesa la difficoltà di provare il contrario, lo scrivente, per avere conferma della **falsità di detta annotazione**, in data 22/06/2020 ha chiesto contezza telefonicamente a controparte, la quale ha escluso categoricamente che il Giudice abbia dato lettura del dispositivo di rigetto in udienza; non solo, ma si è anche meravigliato della vittoria conseguita dopo aver detto al Giudice dell'errore commesso nella lettura della foto; il Commissario Ciralo Franco non avrà difficoltà a testimoniare sulla falsità di cui sopra.
- 12)** Il dispositivo datato 13/01/2020 (**cf. doc. 7**) non è stato né compilato né letto dalla Giudice in udienza, posto che quest'ultima non ha espresso nessuna decisione al riguardo, per cui **l'annotazione** nello storico fascicolo: "*lunedì 13/01/2020 LETTO IL DISPOSITIVO DEFINITIVO IN UDIENZA NUMERO. 2514/2020 ESITO: sentenza di merito: Rigetto Spese Compensate*" **non è veridica**; costei alle parti ha detto: "**Andate, mi riservo di decidere**", mentre nel verbale di udienza ha scritto, barando, dopo che le parti si sono accomiate: "**Il Giudice di Pace decide come da dispositivo**", ma nessun dispositivo, giovi ribadirlo, è stato emesso, men che meno letto; **lo prova la testimonianza di controparte**, che lo scrivente, ove necessario, si riserva di citare come teste in un eventuale giudizio penale.
- 13)** Posto che le parti erano numerose, non appare verosimile che la Giudice distribuisse accoglimenti e rigetti a destra e manca senza darne lettura alle parti, per compilare a fine udienza una miriade di dispositivi da depositare in Cancelleria, per cui si ha motivo di sospettare che detti dispositivi, pur recando tutti la data del 13/01/2020, siano stati depositati in date successive contestualmente al deposito delle sentenze definitive, nel caso di specie in data 28/05/2020; ciò in quanto **lo scrivente dal 13/01/2020 al 28/05/2020 più volte ha visitato il sito del ministero e prima del 28/05/2020 mai è apparsa nello storico fascicolo l'annotazione di cui al punto 10).**
- 14)** Il motivo del ricorso verteva semplicemente sulla **errata lettura** da parte dei verbalizzanti **di una foto** (prodotta dagli Agenti medesimi e allegata al rapporto d'incidente), riprodotte la sistemazione del carico, costituito da parti di quarti di manzo, appese ai ganci collocate solo nei **due binari di sinistra**, mentre, invece, la carne era collocata a regola d'arte **in tutti e cinque i binari**, errore di cui controparte s'è resa conto e, pur costituendosi in giudizio, si è limitata a produrre soltanto il rapporto di incidente senza chiedere il rigetto del ricorso, rimettendosi come da verbale di udienza alla decisione del Giudice, per cui a quest'ultimo non rimaneva che leggere la motivazione del ricorrente nell'atto introduttivo (una pagina) e il rapporto di incidente della controparte (mezza pagina) e accogliere il ricorso con l'annullamento del verbale impugnato sic et simpliciter **de plano** senza alcuna istruttoria, trattandosi di decisione che già ictu oculi doveva essere presa senza specifici approfondimenti e indagini sulla questione di fatto prospettata.
- 15)** La Giudice Zagarella, probabilmente senza aver letto o compreso quella pagina del ricorso (**cf. doc. 4**), ha sentenziato, invece, per il rigetto del gravame e, non avendo motivazioni valide a sostegno della validità del verbale opposto, ha frugato tra la propria giurisprudenza, ovvero tra le proprie sentenze ed ha inserito nel presente gravame, sbagliando, con il "copia incolla" quella che le è sembrata pertinente (**doc. 8**); trattasi, invero, di una sentenza in cui la controparte è il Comune di Milano (**cf. doc. 8, 3° rigo**) e non di Pioltello, sentenza che, basta leggerla, non ha nulla a che vedere con la causa de qua. In sostanza la Giudice Zagarella è andata fuori tema e quando si va fuori tema il voto è ZERO. Se questo è il comportamento della dott.ssa Zagarella non sarebbe inutile un controllo delle sue sentenze per verificare quanto danno abbia arrecato all'utenza durante il suo mandato di giudice onorario.

Tutto ciò porta lo scrivente a ritenere che la Giudice di Pace dott.ssa Alessandra Zagarella o è in preda ad una "ignorantia legis" spaventosa o è afflitta da una "disinvoltura" funzionale tale da ritenere di potere svolgere la sua attività "legibus solutus" (tertium non datur).

In entrambi i casi la dott.ssa Zagarella, non dimostra di essere all'altezza di amministrare giustizia; In ordine al presente esposto, però, il comportamento di costei assume una gravità sui generis, che nulla ha a che vedere con l'ordinario mezzo di impugnazione, motivo fatto proprio dal CSM in una miriade di altri casi per escludere l'azione disciplinare.

I fatti sopra esposti sono gravemente lesivi del diritto di giustizia del cittadino che trova la sua massima tutela, oltre che nella Carta Costituzionale, nell'art. 6 della legge 04 agosto 1955, n. 848. Il sistema costituzionale di ripartizione dei poteri attribuisce al Giudice la potestà di intervenire nei confronti della pubblica amministrazione per ridurre il danno causato al cittadino nell'immediatezza del fatto e, successivamente, con l'annullamento del provvedimento, sentite le parti in causa. In tale espletamento delle attività deve emergere una condotta deontologicamente corretta da parte del Giudice (Cass. Sez. Unite n. 20730/09).

Il Giudice ha ricevuto il grandissimo onore di ricoprire un ruolo essenziale a favore della Nazione che trova un unico soggetto principe nel Popolo Italiano nel cui interesse vengono emesse le sentenze. È una attività che richiede dedizione, competenza e buon senso legati da costante equilibrio; una sorta di missione che gratifica la giustizia nel senso più alto del termine. Non a caso, il Giudice di Pace è un giudice di prossimità. Il cittadino si rivolge a lui direttamente, facendosi assistere da una associazione o da un delegato. Tutti i cittadini sarebbero felici di ricoprire il ruolo di Giudice di Pace.

Questo esposto, salvo ed impregiudicato l'esercizio di una eventuale azione penale da parte di codesta A.G., in via subordinata invoca l'intervento degli altri destinatari nei confronti della dott.ssa Zagarella, per aiutarla a svolgere meglio il suo insostituibile lavoro anche se, ad avviso dello scrivente, sarebbe meglio che costei cambiasse mestiere.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente, lungi dal formulare incolpazioni di sorta,

CHIEDE

a codesta A.G. di volersi compiacere di valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità penale a carico della Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Alessandra Zagarella, significando che, in caso di sussistenza, la presente vale come denuncia e querela e in tal caso, con riserva di costituzione di parte civile nella propria qualità di rappresentante legale del ricorrente Ripamonti Vittore,

CHIEDE

a codesta AG di essere informato in caso di richiesta di archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 408, comma 2 e ss cpp.

Produce:

copia rapporto d'incidente n. 42/19 (doc. 1); verbale n. 006432/V/19 (doc. 2); verbale n. 006433/V/19 (doc.3); ricorso al Giudice di Pace di Milano (doc. 4); verbale di udienza (doc. 5); storico fascicolo (doc. 6); dispositivo (doc. 7) e sentenza (doc. 8)

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**

